

PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi universitari – Procedura di reclutamento riservate agli interni – Principi di trasparenza e pubblicità – Applicabilità necessaria – Progressioni interne ad personam – Inammissibilità.

Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2022, n. 1389

in *Il Foro amm.*, 2, 2022, pag. 195

“[...] nell’attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità: mediante procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.); per un massimo della metà dei posti disponibili, attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- le disposizioni da ultimo citate consentono alla singola Università di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati);

- il tratto differenziale dei due dispositivi di accesso è costituito dal fatto che, mentre il primo ha natura aperta a tutti i candidati interessati, la seconda prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato agli “interni”, ovvero al ricercatore o al professore già incardinato presso l’università; tuttavia, “la rinuncia alla massima concorsualità tipica della procedura aperta, non significa affatto che tale peculiare forma di reclutamento sia rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell’intuitus personae), né tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache” [...].”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Villata, Silvia Felicetti e Maria Alessandra Bazzani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - In data 17 giugno 2015, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano indiceva una procedura di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 24 co. 6 della L. 240/2010, per la copertura di un

posto di Professore di II fascia nel settore concorsuale 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA – settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE.

1.1 - A tale procedura prendevano parte Cristina Vallaro e Giuliana Bendelli, ricercatrici di letteratura inglese presso la Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere.

1.2 – Con la deliberazione del 1 luglio 2015, il Consiglio di Facoltà proponeva la chiamata di Cristina Vallaro, non ritenendo meritevole di considerazione la candidatura della seconda.

1.3 – Il ricorso proposto da Giuliana Bendelli avverso tale provvedimento era accolto dal TAR per la Lombardia con la sentenza 20 novembre 2015 n. 2440, confermata da questo Consiglio con la sentenza n. 1856 del 20 aprile 2017, per quanto riguardava la mancanza di pubblicità della procedura chiamata. In base a tale pronuncia il procedimento doveva *“rinnovarsi dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio”*.

2 – In ottemperanza a tale statuizione, il Consiglio di Facoltà deliberava di riavviare la procedura di chiamata diretta, alla quale partecipavano ancora la Vallaro e la Bendelli.

2.1 - Nella seduta del 13 dicembre 2017, lo stesso Consiglio ha nuovamente indicato quale candidata da sottoporre a valutazione la Dott.ssa Vallaro, in ragione della (ritenuta) maggiore rispondenza del suo *curriculum* alle tematiche del settore concorsuale e, soprattutto, alla tipologia dell'impegno scientifico-didattico richiesto. Pertanto, all'esito della procedura, veniva deliberata la proposta di chiamata diretta di Cristina Vallaro nel ruolo di professore di II fascia.

3 – Giuliana Bendelli ha impugnato tale deliberazione ed i seguenti provvedimenti di nomina avanti il TAR per la Lombardia, deducendo:

- l'illegittimità dei verbali del Consiglio di Facoltà n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 23 del 25 ottobre 2017, nella parte in cui avevano indicato la tipologia dell'impegno scientifico-didattico richiesto (primo motivo);

- l'illegittimità dell'individuazione della Dott.ssa Vallaro come candidata da sottoporre a valutazione sotto il profilo dell'asserita mancanza di una comparazione tra le due studiose (secondo motivo);

- l'illegittimità dell'individuazione della Dott.ssa Vallaro come candidato da sottoporre a valutazione sotto il distinto profilo della presunta apoditticità della motivazione (terzo motivo);

- l'illegittimità della valutazione positiva della Dott.ssa Vallaro in punto di omessa verifica del possesso da parte della medesima dei requisiti qualitativi internazionalmente riconosciuti (quarto motivo).

3.1 - Il TAR adito ha accolto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.

4 - Avverso tale pronuncia hanno proposto appello Cristina Vallaro e l'Università Cattolica per i motivi di seguito indicati.

4.1 – In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione dell'appellata volta ad ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, comunque, di improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse. Tale prospettazione si fonda sul fatto che il Rettore, nelle more, ha annullato in autotutela la chiamata diretta della Vallaro ed il Consiglio di Facoltà ha deliberato di procedere alla copertura del posto vacante tramite concorso nazionale ex art. 18 della legge n. 240/2010.

Come anticipato, tali circostanze non sono idonee ad integrare una causa di cessazione della materia del contendere, non derivando dalle stesse il riconoscimento del bene della vita a cui tende l'originaria ricorrente, e cioè la nomina a professore di II fascia presso l'Ateneo appellato (*cf.* Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224: *“la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo”*).

Del resto, la stessa appellata ha precisato che, di fatto, l'Università non ha ancora bandito alcun concorso nazionale, continuando invece a considerare la Dott.ssa Vallaro come professore associato in forza dell'ultima chiamata.

Per tale ragione, versandosi in una situazione in cui non emerge una chiara volontà dell'Università di ricoprire in altro modo il posto per cui è causa, non risulta integrata neppure una situazione tale da incidere sull'interesse delle appellanti all'impugnazione della sentenza di primo grado, tanto è vero che le stesse si sono opposte all'eccezione, confermando indirettamente la sussistenza di un interesse ad addivenire ad una statuizione di merito sulla res litigiosa. Inoltre, avendo la sentenza di primo grado annullato anche una disposizione del regolamento di Ateneo, sussiste certamente l'interesse dell'Università ad impugnare tale capo della sentenza che, diversamente, si consoliderebbe.

5 – Con il primo motivo, l'appellante Vallaro deduce che il TAR avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in relazione alle doglianze afferenti all'individuazione del profilo scientifico-didattico.

Analoga censura è stata proposta dall'Università nel suo secondo motivo di appello.

A tal fine, gli appellanti rilevano che l'individuazione del profilo scientifico-didattico risale alla delibera del Consiglio di Facoltà n. 16 del 17 giugno 2015, non alla delibera n. 23 del 25 ottobre 2017, che ad essa rinvia con efficacia meramente confermativa, sicché la scelta dell'organo

accademico sul punto non era utilmente contestabile all'indomani della cd. seconda chiamata: i) per l'intervenuta formazione del giudicato sulla salvezza di quella fase della procedura; ii) in ragione del decorso del termine decadenziale di impugnazione di un atto risalente a due anni prima.

5.1 – La censura è infondata.

Il TAR ha condivisibilmente rilevato che l'accoglimento del “primo” ricorso proposto da Giuliana Bendelli si è basato sull'accoglimento “*del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010, per mancata pubblicità sul sito dell'Ateneo della procedura di chiamata*” (sentenza del 20 novembre 2015, n. 2440).

Analogamente, la sentenza di questa Sezione n. 1856 del 20 aprile 2017, che ha confermato la statuizione del TAR, pur essendo stati riproposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 c.p.a., i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dalla sentenza di primo grado, si è incentrato “*sul valore da assegnare alla locuzione contenuta in fine del comma 5 dell'art. 24*”, con assorbimento delle ulteriori censure. Al riguardo, nella sentenza di appello si legge testualmente che: “*tale circostanza (il difetto di pubblicità) rende superfluo l'esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche soggetti estranei al presente contenzioso*”.

5.2 – Tale inciso non può essere interpretato, come vorrebbero gli appellanti, nel senso di “*far salvi gli atti a monte della pubblicazione dell'avviso di chiamata diretta*”, dal momento che, in modo esplicito, la sentenza ha ritenuto superfluo l'esame delle ulteriori censure, non essendosi pacificamente pronunciate sulle stesse e non essendosi, pertanto, formato alcun giudicato al riguardo.

5.3 - Per le stesse ragioni, non è prospettabile alcuna decadenza della ricorrente nell'impugnazione degli atti della “prima procedura” risalenti al 2015, in quanto gli stessi, a suo tempo, erano stati ritualmente impugnati (e non esaminati dal giudicante).

Con il ricorso in esame, l'originaria ricorrente ha nuovamente impugnato, tra l'altro, anche “*i verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica di Milano n. 16 del 17 giugno 2015... nella parte in cui hanno specificato la “tipologia dell'impegno scientifico-didattico” in relazione alla procedura di chiamata diretta indetta dalla Facoltà per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10LETTERATURA INGLESE”*”.

6 – Con il secondo motivo, Cristina Vallaro contesta il presupposto da cui muove il TAR relativamente alla natura “comparativa” della procedura di chiamata oggetto di causa.

In particolare, viene sottoposto a censura il passaggio della sentenza impugnata in cui si legge che “*si deve ritenere illegittimo l'operato dell'Università Cattolica allorché ... anziché limitarsi ad*

indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell'impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l'uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato. Tale modus operandi, a ben vedere, viola i principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento”.

Secondo l'appellante, la chiamata diretta ex art. 24 co. 6 L. 240/2010 è una procedura semplificata ed eccezionale di stabilizzazione del personale, riservata a risorse interne alle università; in quanto tale, è strutturalmente non selettiva, né comparativa; tant'è che non si prevede la nomina di una commissione giudicatrice, né la compilazione di una graduatoria. In presenza di più candidati, il confronto si svolge non già sul terreno delle competenze scientifiche, previamente certificate tramite ASN, bensì su quello delle concrete esigenze didattiche e di ricerca della singola facoltà.

Il divieto di specificazione del profilo scientifico-didattico, stabilito dalla legge esclusivamente per le procedure aperte agli esterni, risponde all'esigenza di garantire la massima apertura della selezione a soggetti esterni alla facoltà, esigenza che non si pone nel caso della chiamata diretta. Di qui l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, laddove ha esteso siffatto divieto alla chiamata diretta.

6.1 – Con il primo motivo di appello, l'Università solleva la medesima questione.

Al riguardo, l'appellante precisa che qualora l'Università decida di avvalersi della più snella e veloce procedura di chiamata di cui al comma 6 dell'art. 24 cit., deve avviare una procedura valutativa (e non selettiva) ristretta ai ricercatori e professori di seconda fascia in servizio presso il medesimo Ateneo. A tal fine, lo stesso art. 24 rinvia all'autonomia regolamentare delle Università il compito di definire le modalità di svolgimento del processo di valutazione che precede la predetta chiamata diretta. In attuazione di tale disposizione, l'Università Cattolica ha adottato il proprio Regolamento con decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017 che, con specifico riferimento alla procedura di chiamata diretta ex art. 24, stabilisce come la proposta del Consiglio di Facoltà debba indicare (art. 11 Regolamento): a) il ruolo (professore di prima o seconda fascia), il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare cui si riferisce il posto da coprire; b) la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.

Secondo l'Università, tale ultima precisazione (l'indicazione dell'impegno scientifico-didattico), da un lato, non può ritenersi superflua o non funzionale, in quanto strumentale ad individuare le specifiche esigenze dell'Ateneo, nonché le peculiari competenze consolidate all'interno della

Facoltà che il nuovo docente deve possedere; dall'altro lato, non può ritenersi *contra legem*, in quanto è lo stesso art. 24 della l. 240/2010 che demanda alle Università di regolamentare la procedura di chiamata diretta.

7 – Le doglianze sono infondate, dovendosi integralmente confermare la valutazione del TAR, la quale risulta in sintonia con la giurisprudenza più recente della Sezione espressasi sulla peculiare procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, l. 240/2010 (*cf.* Cons. St. n. 2500 del 2018 e n. 7155 del 2018).

Tale orientamento, al quale il Collegio aderisce, può essere compendiato nei seguenti termini:

- nell'attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità: mediante procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.); per un massimo della metà dei posti disponibili, attraverso le procedure di selezione mediante “*upgrading*”, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- le disposizioni da ultimo citate consentono alla singola Università di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l'Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati);
- il tratto differenziale dei due dispositivi di accesso è costituito dal fatto che, mentre il primo ha natura aperta a tutti i candidati interessati, la seconda prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato agli “interni”, ovvero al ricercatore o al professore già incardinato presso l'università; tuttavia, “*la rinuncia alla massima concorsualità tipica della procedura aperta, non significa affatto che tale peculiare forma di reclutamento sia rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell'intuitus personae), né tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache*” (Cons. St. n. 2500/2018);
- poiché ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale, deve preferirsi l'interpretazione secondo cui “*tutti i candidati interni alla stessa Università, in possesso dei medesimi requisiti, devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità. Non sarebbe invece conforme a Costituzione una norma che consentisse ad una pubblica amministrazione di potere operare progressioni interne “ad personam”*” (Cons. St. n. 7155/2018).

7.1 – Tanto precisato, nel caso in esame, con le delibere del 17 giugno 2015 e del 25 ottobre 2017, il Consiglio di facoltà ha approvato la seguente descrizione della “tipologia dell’impegno scientifico-didattico” richiesta ai fini della chiamata diretta per cui è causa: *“Dal punto di vista scientifico, il candidato dovrà possedere ampie e riconosciute competenze nei seguenti campi di ricerca: (la letteratura inglese moderna, con particolare riferimento al periodo elisabettiano, nella sua produzione lirica e teatrale, oltre che nei suoi rapporti con l’Italia e l’Europa, e all’opera di Shakespeare; (il rapporto tra propaganda politica, iconografia e potere nella storia letteraria e culturale inglese; (la ricerca applicata e la metodologia didattica della lingua e letteratura inglese, con attenzione alla redazione dei testi anche non specialistici (case editrici, mass-media e pubblicità) sia nella formulazione tradizionale dei manuali, sia in quella contemporanea e allargata della produzione online, fiction, fumetti, televisione. Dal punto di vista dell’impegno didattico, si richiede una figura che svolga compiti didattici nella sede di Milano nell’ambito sia della laurea triennale che delle lauree magistrali, in riferimento agli insegnamenti di Lingua e letteratura inglese. Sarà richiesta anche la partecipazione didattica e organizzativa ai corsi di formazione per insegnanti (T.F.A., P.A.S. e simili)”*.

La ricorrente in primo grado ha contestato che il profilo individuato dal Consiglio di Facoltà si è incentrato sul possesso di *“ampie e riconosciute competenze su tematiche decisamente peculiari che, oltre che in parte estranee al settore concorsuale, sarebbero sostanzialmente coincidenti con il curriculum della dott.ssa Vallaro”*.

La ricorrente in primo grado ha ulteriormente contestato come alcune di tali tematiche non rientrano nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese (in particolare, non rientra nel settore L-LIN/10 l’insegnamento della lingua inglese, che rientra invece nel diverso settore L-LIN/12: “Lingua e traduzione - Lingua inglese”), dovendosi perciò condividere l’assunto per cui è del tutto inconferente la richiesta di “ampie e riconosciute competenze” in materia di “didattica della lingua inglese”.

La prospettazione dell’appellata – secondo la quale la specificazione della tipologia dell’impegno scientifico-didattico è stata determinante al fine di escluderla - trova un primo riscontro nelle dichiarazioni del Prof. Cattaneo, secondo cui *“la produzione e l’attività scientifica, oltre che l’attività didattica, della dott.ssa Giuliana Bendelli, come risultanti dal curriculum vitae, appaiono in gran parte coerenti con le tematiche del settore concorsuale, ma sono poco rispondenti al profilo richiesto dalla Facoltà”*, viceversa, *“la produzione e l’attività scientifica, oltre che l’attività didattica, della dott.ssa Cristina Vallaro, come risultano dal curriculum vitae, sono del tutto coerenti con le tematiche del settore concorsuale e rispondono decisamente bene al profilo*

richiesto". Tali dichiarazioni confermano che l'individuazione concreta della "tipologia dell'impegno scientifico-didattico" (ovvero il profilo richiesto) è stata, non solo risolutiva ai fini della selezione, ma fondamentalmente l'unico elemento sul quale si è basata la decisione impugnata, trascurando ogni altro parametro di comparazione rilevante, come di seguito meglio specificato.

Al riguardo, l'Università ha individuato il "profilo richiesto" nei termini innanzi richiamati, tramite il riferimento a tematiche molto specifiche - quali: il periodo elisabettiano e all'opera di Shakespeare, il rapporto tra propaganda politica, iconografia e potere nella storia letteraria e culturale inglese che, oltretutto, non paiono neppure in diretta correlazione che l'impegno didattico richiesto individuato nell'insegnamento di Lingua e letteratura inglese - che, da un lato, paiono poco idonee a costituire un idoneo criterio di selezione; dall'altro, appaiono in gran parte coincidenti con le esperienze maturate dalla candidata poi selezionata.

7.2 – Al riguardo, deve osservarsi che l'indicazione della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto è prevista quale criterio dal regolamento d'Ateneo relativo alle procedure di chiamata di cui al d.r. n. 3623/2017 (sulla cui legittimità vedasi il punto 8 e seguenti).

Nondimeno - anche a prescindere dall'orientamento della giurisprudenza citata dal TAR secondo cui "*in linea generale, le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere identificate con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti*" - nel caso in esame, la descrizione concreta della "tipologia dell'impegno scientifico-didattico" si è illegittimamente risolta nell'essere l'unico criterio selettivo, oltretutto in gran parte corrispondente al *curriculum* di una candidata, rendendo di fatto inattuabile alcun genere di comparazione; tanto è vero che, nella riunione del 13 dicembre 2017, il Consiglio di Facoltà ha indicato quale unico candidato da sottoporre a valutazione Cristina Vallaro in ragione della (ritenuta) maggiore rispondenza del suo *curriculum vitae* alle tematiche del settore concorsuale, nonché alla tipologia dell'impegno scientifico-didattico richiesto, neppure valutando l'altra candidata.

In questo modo, risultano traditi i principi di fondo innanzi richiamati ai quali deve comunque ispirarsi la peculiare procedura di chiamata in esame.

Ad indiretta conferma di tale conclusione, agli atti risultano le dichiarazioni della Prof.ssa Savina Raynaud e della Prof.ssa Galazzi del seguente tenore: "*i colleghi del Settore Scientifico Disciplinare su cui verte la chiamata in oggetto si assumano la responsabilità davanti al Consiglio di comparare le candidature pervenute, così fornendo all'esame del Consiglio una relazione firmata*". Inoltre, si

esprimevano le perplessità “*sul profilo legato alla chiamata diretta, a suo parere un po' troppo specifico, a rischio di sembrare costruito su una persona*”.

Di fatto, la specificazione concretamente attuata della tipologia dell'impegno scientifico-didattico non ha permesso l'emergere di altri elementi – di natura oggettiva - suscettibili di essere valutati, quali, a mero titolo di esempio, la maggiore anzianità accademica e la maggiore anzianità di servizio come ricercatore presso l'Università Cattolica della ricorrente in primo grado; nonché il giudizio alla stessa attribuito in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale (ottenuta con giudizio della Commissione espresso all'unanimità e con la menzione “supera 2 delle 3 mediane numeriche”, mentre la dott.ssa Vallaro è stata dichiarata idonea “a maggioranza” e con la menzione “supera 1 mediana numerica su 3”).

La ricorrente in primo grado ha inoltre evidenziato che:

- la Dott.ssa Bendelli ha pubblicato, come autrice o coautrice, tredici libri dotati di ISBN (o ISMN), mentre la Dott.ssa Vallaro ne ha pubblicati meno della metà;
- la Dott.ssa Vallaro non vanta nel *curriculum* neanche un articolo su riviste inserite dall'ANVUR in classe A per il settore concorsuale in questione, a differenza della Dott.ssa Bendelli che ne ha pubblicati sette;
- la Dott.ssa Bendelli ha indicato nel suo *curriculum* la partecipazione a diciotto convegni ed a trenta conferenze nazionali, nonché a trenta convegni internazionali. La Dott.ssa Vallaro ha indicato in tutto diciassette partecipazioni, considerando peraltro anche quelle ad eventi meramente interni all'Università, nonché la partecipazione ad iniziative organizzate da scuole superiori;
- quanto ai progetti di ricerca, la Dott.ssa Bendelli è stata coordinatrice di un progetto di ricerca D1, nonché componente di un PRIN pertinente al settore ed ha partecipato ad altri nove progetti. La Dott.ssa Vallaro ha indicato solo la partecipazione a progetti interni all'Ateneo.

8 - Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori censure dedotte dall'Università, le quali muovono sostanzialmente dal presupposto – non accettabile per le ragioni già esposte – che l'Ateneo sarebbe sostanzialmente libero di chiamare un soggetto senza svolgere alcuna comparazione effettiva. Invero, la “tipologia dell'impegno scientifico-didattico”, qualora assuma una valenza preminente e si risolva sostanzialmente nell'individuare a priori un candidato, il cui percorso coincide con la detta tipologia di impegno, inficia irrimediabilmente la procedura in questione, rendendo di fatto inattuabile ogni genere di comparazione, escludendo ogni ulteriore elemento di valutazione astrattamente rilevante.

8.1 – In sintonia con tale conclusione, deve essere disatteso anche il terzo motivo di appello con cui l'Università contesta il passaggio in cui il TAR ha ritenuto che il Consiglio di Facoltà non avesse

proceduto alla comparazione dei *curricula* della Dott.ssa Bendelli e della Dott.ssa Vallaro, preconstituendo illegittimamente il profilo da utilizzare al fine della valutazione dei candidati (*“anziché limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell’impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l’uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R. n. 117/2000”*).

Come anticipato, la censura è infondata.

Invero, il Regolamento (decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017), con specifico riferimento alla procedura di chiamata diretta ex art. 24, stabilisce che la proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare, oltre alla tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto, anche il settore concorsuale e settore scientifico disciplinare cui si riferisce il posto da coprire (art. 11). Ne deriva che la valutazione dovrebbe auspicabilmente riguardare anche tali aspetti e non incentrarsi solo sulla tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto.

8.2 – Non solo, in disparte il rilievo che precede, deve in ogni caso trovare conferma anche la statuizione di primo grado che ha ritenuto illegittima la disposizione regolamentare nella parte in cui richiede – all’art. 11, co. 2, lett. b) – *“la tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto”*. Invero, la genericità di tale disposizione - che autorizza l’Ateneo ad avvalersi di tale criterio, senza tuttavia individuare alcun limite applicativo dello stesso, e che non ne impone in alcun modo un bilanciamento con altri criteri astrattamente idonei (*cfr.* D.M. del 4 agosto 2011) - pare costituire l’antecedente dell’intendimento dell’Ateneo, palesato anche negli scritti difensivi, volto a valorizzare in modo determinante il requisito relativo all’impegno didattico, a scapito di ogni altro criterio.

Tale opzione è illegittima per le ragioni già evidenziate, dal momento che l’individuazione del cd. impegno scientifico e didattico richiesto dipende evidentemente da una valutazione altamente discrezionale dell’Ateneo, tendenzialmente non sindacabile, a scapito di altri parametri che, ai fini di una effettiva comparazione, devono comunque poter essere valutati, pena l’elusione dei principi che devono ispirare la procedura di chiamata in discorso ed innanzi già richiamati (vedasi punto 7).

In questi termini, non si tratta di estendere le previsioni di cui alla procedura di cui agli artt. 18, comma 1, lett. a) e 24, comma 2, lett. a) della legge 240/2010, alle fattispecie di cui all’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, ma di preservare l’effettività dei principi di origine costituzionale che devono trovare applicazione in ogni momento in cui, anche fuori dall’ambito di un pubblico concorso in senso stretto, si rende necessaria la comparazione tra due candidati.

8.3 - La potestà regolamentare delle Università riconosciuta in questo ambito non può essere l'espedito per ovviare a tali principi, dovendo, invece, essa stessa esserne rispettosa e portatrice, così da rappresentare lo strumento grazie al quale la procedura di chiamata possa concretamente svolgersi nel rispetto dei medesimi principi, e cioè senza obliterare quei dati oggettivi atti a misurare la meritevolezza del candidato in rapporto al settore concorsuale e scientifico disciplinare. Nello specifico, la norma attributiva del potere in discorso (art. 24, comma 5, della L. 240/2010, a cui rimanda il comma 6 del medesimo art. 24) prevede che *“la valutazione necessaria per la peculiare procedura di chiamata si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”*. Ne deriva che la potestà regolamentare dell'Ateneo è assoggettata a ben precisi vincoli, dovendo individuare dei criteri *“in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”*.

Al riguardo, il D.M. del 4 agosto 2011 specifica i criteri a cui devono attenersi gli Atenei, quale, a mero titolo di esempio: la valutazione dell'attività di ricerca scientifica (tra cui la valutazione delle pubblicazioni), che il regolamento dell'Università, stante la sua genericità, trascura di esplicitare.

9 - Per le ragioni esposte, gli appelli devono essere respinti.

Le spese di lite, vista la complessità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge gli appelli e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Francesco De Luca, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE

Giordano Lamberti

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO
